



Città di
Lonato del Garda

ORDINANZA SINDACALE n.25 del 28/01/2023

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per dichiarazione di inagibilità e messa in sicurezza del fabbricato in via Montebello 8 identificato al Fg. [REDACTED] mappali [REDACTED]

Il Sindaco

Proprietario: Sig.ra [REDACTED], residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED]
[REDACTED]
Sig.ra [REDACTED] residente a [REDACTED] in via [REDACTED] C.F. [REDACTED]
[REDACTED]
Sig.ra [REDACTED], residente a [REDACTED] in via [REDACTED]
[REDACTED] C.F. [REDACTED]
Sig. [REDACTED] residente a [REDACTED] in via [REDACTED] int. [REDACTED] C.F. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] residente a [REDACTED] in via [REDACTED] int. [REDACTED] C.F. [REDACTED]
[REDACTED]
Dati Catastali: [REDACTED]
PGT: Zona "NAF – Nuclei di Antica Formazione"

IL SINDACO

VISTO il referto di sopralluogo n. 02/2023 del 17.01.2023 redatta dal tecnico incaricato del SUEP a seguito di sopralluogo effettuato in data 17.01.2023, dal quale risulta che in via Montebello [REDACTED] il fabbricato esistente identificato al Fg. [REDACTED] risulta in cattivo stato di manutenzione, in quanto si rilevano parti evidenti di copertura crollate, gronde completamente divelte, coppi pericolanti sulle gronde e intonaci che si stanno staccando dalle facciate;

DATO ATTO che dagli istruttori, viene evidenziato quanto segue:

- dalle immagini che si possono ricavare da Google Earth, risulta che la copertura del fabbricato ha iniziato a dare segni di instabilità e cedimento già dall'anno 2017;
- eventuali ulteriori cedimenti e crolli della restante parte della copertura del predetto edificio possono interessare i fabbricati limitrofi;

CONSIDERATO CHE l'istruttoria dell'ufficio tecnico fa rilevare le seguenti necessità:

- a) dichiarare l'inagibilità dell'edificio di cui trattasi ubicato a Lonato del Garda, in via Montebello [REDACTED] identificato catastalmente al Fg. [REDACTED];
- b) adottare ogni misura precauzionale finalizzata a garantire l'incolumità delle persone e delle cose presso l'immobile sopra menzionato, di proprietà di tutti gli intestatari sopra richiamati;
- c) interdire l'accesso all'area oggetto del crollo (parziale) della copertura fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza dell'edificio, previa verifica tecnica da parte di professionista abilitato, al fine di individuare tutti gli interventi necessari per ripristinare le condizioni dello stabile, oltre che verificare le condizioni degli impianti di servizio

d) l'edificio interessato dal crollo sopra descritto non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, se non dopo l'esecuzione dei necessari lavori di ripristino delle condizioni dello stabile per i quali i proprietari dovranno presentare quanto previsto per legge per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio;

RILEVATO che lo scopo del presente provvedimento:

- consiste nella attivazione di misure contingibili ed urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, a tutela della pubblica e privata incolumità;
- tutti gli atti istruttori che hanno portato all'adozione del presente atto sono parte integrante ed essenziale del provvedimento e ne integrano la motivazione, a norma dell'articolo 3 della l. n. 241/1990, restando a disposizione degli interessati;
- in relazione all'urgenza, l'istruttoria non può essere aggravata con ulteriori verifiche tecniche da commissionare ad altri organismi e i diritti di partecipazione procedimentale recedono, al cospetto della indifferibile necessità di tutelare la vita e l'incolumità delle persone;

RICHIAMATO l'art. 54 comma 4 del D. Lgs 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

OMESSA, in considerazione dell'urgenza, la comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento (art. 7 della L. 241/90 e s. m. e i.);

Tanto richiamato e premesso, il Sindaco,

DICHIARA
per i motivi esposti in premessa

L'inagibilità del fabbricato ubicato in via Montebello [REDACTED] identificato al Fg. [REDACTED], inibendone l'utilizzo ai proprietari, agli utilizzatori sino al perdurare delle condizioni rilevate.

ORDINA

- A chiunque, il divieto di accedere all'interno dell'immobile situato in via Montebello [REDACTED] identificato al Fg. [REDACTED] con la sola esclusione dei tecnici incaricati ad individuare tutti gli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza dello stabile, oltre che verificare le condizioni degli impianti di servizio,
- Ai sig.ri:

in qualità di proprietari, per le motivazioni espresse in narrativa,

- di mettere in atto immediatamente e senza indugio tutte le misure provvisorie atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica e privata, l'eventuale delimitazione dell'area interessata nonché il transennamento dell'area interessata, predisposta in maniera tale che risulti praticamente inaccessibile ai pedoni ed ai veicoli, da effettuarsi entro giorni 3 (TRE) dalla notificazione del presente provvedimento ai proprietari;

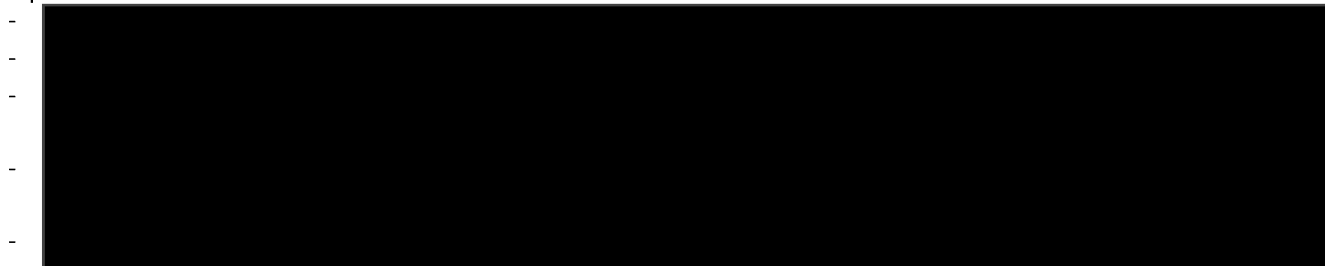
- di incaricare un professionista abilitato ai sensi di legge per effettuare un'approfondita verifica tecnica, al fine di individuare tutti gli interventi necessari per ripristinare le condizioni dello stabile, oltre che verificare le condizioni degli impianti di servizio, rimuovendo la situazione di pericolo e salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- l'esecuzione dei necessari lavori di ripristino delle condizioni dello stabile per i quali i proprietari dovranno presentare quanto previsto per legge per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio;
- al termine dell'esecuzione delle opere di cui sopra, dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale di Lonato del Garda allegando la documentazione comprovante l'idoneità delle soluzioni tecniche adottate e il rispetto delle norme di sicurezza in vigore.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e lesivo di un proprio interesse, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale debbono essere presentati i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente atto.

Nei casi presenti nel D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, è possibile presentare motivato ricorso al Presidente della Repubblica Italiana entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del presente atto.

L'ufficio di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'ottemperanza al presente ordine e all'inoltro dello stesso e del verbale di accertamento della violazione all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Il presente atto è notificato a:



E' trasmesso via pec ai seguenti enti e uffici:

POLIZIA LOCALE DI LONATO DEL GARDA, Piazza Martiri della Libertà al seguente indirizzo:
polizialocale@pec.comune.lonato.bs.it;

COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI LONATO DEL GARDA con sede a Lonato del Garda in via S. D'Acquisto 1, al seguente indirizzo: tbs21186@pec.carabinieri.it;

PREFETTURA DI BRESCIA con sede a Brescia in piazza Paolo VI 16, al seguente indirizzo:
protocollo.prefbs@pec.interno.it

Lonato del Garda, lì 28/01/2023



IL SINDACO
Dott. Roberto Tardani

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

